

ALLEGATO II AL DVR

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

I compiti del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS in sigla) è colui che “rappresenta e tutela i diritti dei lavoratori nell’ambito della sicurezza sul lavoro all’interno delle aziende”: questa è una definizione calzante di una figura importantissima, resa obbligatoria attraverso il D.Lgs 81/08 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro).

Chi è il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza?

Secondo quanto riportato dal D. Lgs. 81/08 (art. 2, lettera i) il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è la “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”. Nelle aziende con meno di 16 dipendenti, il RLS è eletto direttamente dai lavoratori, seguendo quanto stabilito dagli accordi sindacali in materia. Tutti i lavoratori possono ambire a coprire questa carica, ma non quelli in prova, gli apprendisti e quelli che hanno stipulato con l’azienda un contratto a tempo determinato o di formazione professionale. Il datore di lavoro è obbligato a comunicare le generalità del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sia all’INAIL, sia al resto dei dipendenti. La carica ha una durata di tre anni ed è rinnovabile. Nelle aziende con più di 15 dipendenti, il RLS è eletto dai lavoratori attraverso l’intermediazione delle rappresentanze sindacali aziendali. Nel caso in cui queste non fossero presenti, si procederà con l’elezione diretta. Per un ulteriore approfondimento, vi invitiamo a leggere il nostro articolo circa le modalità di elezione dell’RLS.

Quanti RLS devono esserci all’interno di un’azienda?

Il numero dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza varia in base al numero complessivo dei dipendenti di un’azienda: un solo rappresentante per aziende fino a 200 lavoratori; tre rappresentanti per aziende da 201 a 1000 lavoratori; sei rappresentanti per aziende con oltre mille lavoratori. In quest’ultimo caso il numero di RLS solitamente è stabilito attraverso accordi interconfederali, oppure nel corso della contrattazione collettiva. Per le scuole le regole non cambiano, fatto salvo che nel computo dei dipendenti non si tiene conto degli allievi (si considera solo il personale docente e ATA), per cui solo in alcuni grossi istituti si superano i 200 dipendenti. Quindi, in quasi tutte le scuole il rappresentante dei lavoratori, quando c’è, è unico.

Quali sono i compiti del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza?

Il ruolo del RLS, come evidenziato, è fondamentale. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha compiti specifici, tutti volti a favorire il dialogo tra l’azienda e i lavoratori su temi assai delicati. In sintesi, le attività che l’RLS è chiamato a svolgere durante il suo mandato sono:

- collaborare con il datore di lavoro per migliorare la qualità del lavoro in azienda;

ALLEGATO II AL DVR

- ascoltare i problemi sollevati dai dipendenti in materia di sicurezza sul posto di lavoro ed effettuare i dovuti controlli concernenti queste segnalazioni;
- partecipare a tutte le riunioni periodiche riguardanti la sicurezza dei lavoratori;
- controllare l'effettiva realizzazione degli interventi, obbligatori o concordati, necessari per la sicurezza del lavoro in azienda;
- avere un rapporto diretto con gli organi di controllo chiamati alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei dipendenti.

Per svolgere questi compiti, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve essere costantemente aggiornato sulle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro prevede che il RLS debba svolgere un apposito corso obbligatorio all'inizio della sua attività e successivi corsi di aggiornamento, da dover seguire necessariamente ogni anno. È bene ricordare che le spese per la formazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza sono a carico del datore di lavoro.

La nomina del RLS

La nomina del Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza è un adempimento previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

Il D. Lgs 81/08 stabilisce che:

- in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il RLS.
- nelle aziende che occupano fino a 15 lavoratori il RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall'art. 48
- nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il RLS è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.

Quando i lavoratori eleggono/designano l'RLS il datore di lavoro ne comunica il nominativo all'Inail e provvede a far frequentare al RLS eletto lo specifico corso di formazione.

Articoli del D. Lgs. 81/08 inerenti la figura del RLS

L'art. 47 del D. Lgs. 81/08 prevede l'elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, scelto fra i dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato.

Gli accordi sindacali di riferimento definiscono che:

- ~ Potranno partecipare all'elezione ed esprimere la propria preferenza tutti coloro che sono iscritti a libro matricola.
- ~ Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di formazione lavoro.

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Sassari

Corso G.M. Angiolini, 1 - 07100 Sassari
tel. 079 224000

ALLEGATO II AL DVR

- ~ Ogni lavoratore potrà esprimere un numero massimo di preferenze pari ad un terzo del numero dei Rappresentanti da eleggere.
 - ~ Prima dell'elezione i lavoratori in servizio devono nominare al loro interno il segretario del seggio elettorale, il quale dopo lo spoglio delle schede provvederà a redigere il verbale dell'elezione.
 - ~ L'elezione si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto.
 - ~ La Rappresentanza dei Lavoratori per la Sicurezza dura in carica 3 anni, nel caso di dimissioni, sarà sostituito dal primo dei non eletti.
 - ~ L'esito delle votazioni deve essere successivamente comunicato a tutti i lavoratori.
- Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza dovrà partecipare ad uno specifico corso di formazione della durata di 32 ore.
- Per quanto concerne le attribuzioni del rappresentante si fa riferimento all'art. 50 del D.lgs. 81/08.

Art. 50. Attribuzioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

1. Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza:
 - a) Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
 - b) È consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
 - c) È consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al Servizio di Prevenzione, alla attività di Prevenzione Incendi, al Primo Soccorso, alla Evacuazione dei luoghi di lavoro e del Medico Competente;
 - d) È consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'articolo 37;
 - e) Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
 - f) Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
 - g) Riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall'articolo 37;
 - h) Promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
 - i) Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
 - j) Partecipa alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
 - k) Fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
 - l) Avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
 - m) Può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.
2. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per l'esercizio

ALLEGATO II AL DVR

delle funzioni e delle facoltà riconosciute, anche tramite l'accesso ai dati, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera r), contenuti in applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.

3. Le modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua funzione, riceve copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a).
5. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza rispettivamente del datore di lavoro committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, ricevono copia del documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3.
6. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi e nel documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 26, comma 3, nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni.
7. L'esercizio delle funzioni di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Ufficio VI - Ambito Territoriale di Sassari
Corso G.M. Angioy, 1 - 07100 Sassari
tel. 079 224000

ALLEGATO II AL DVR

**DICHIARAZIONE DI ELEZIONE DEL RLS - RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA AI SENSI DEL L'ART. 47 DEL D.LGS. 81/08.**

La sottoscritta Anna Massenti, in qualità di legale rappresentante dell'USR Sardegna, Ufficio VI, Ambito Territoriale Sassari, in relazione alla necessità di ottemperare l'obbligo di cui all'art. 47 del D. Lgs. 81/08,

DICHIARA

che all'interno dell'azienda medesima i lavoratori hanno provveduto ad eleggere il RLS - Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza **Paolo Melis**, che ha accettato l'incarico.

In fede

Sassari, il

Timbro e firma
del datore di lavoro

Firma del RLS per accettazione

Paolo Melis